Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 9 maggio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 372.

Autorizzazione alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) ad acquistare un appezzamento di terreno, situato nella zona dell'E.U.R. in Roma, da adibirsi alla costruzione della nuova sede della Direzione generale della predetta Società.

N. 372. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno, situato nella zona dell'E.U.R. in Roma, viale della Letteratura, da adibirsi alla costruzione della nuova sede della Direzione generale della predetta Società.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 252. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 373.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Bozzana del comune di Caldes (Trento).

N. 373. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 20 agosto 1959, integrato con postilla di pari data e con dichiarazione del 27 agosto stesso anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Bozzana del comune di Caldes (Trento).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 374.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Canonicato semplice dal titolo « Giuseppe Nogara », nel Capitolo metropolitano di Udine.

N. 374. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° ottobre 1959, integrato con elenco in data 13 ottobre stesso anno, relativo alla erezione del Canonicato semplice dal titolo « Giuseppe Nogara », nel Capitolo metropolitano di Udine.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 375.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire, in frazione Colli del comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone).

N. 375. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire, in frazione Colli del comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 376.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in località La California del comune di Bibbona (Livorno).

N. 376. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Volterra in data 1° marzo 1958, integrato con tre dichiarazioni, di cui una in data 5 gennaio 1959 e due del 3 novembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in località La California del comune di Bibbona (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 377.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Martino Vescovo, nel comune di Cavizzana (Trento).

N. 377. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 29 settembre 1959, integrato con dichiarazione del 7 ottobre stesso anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Martino Vescovo, nel comune di Cavizzana (Trento).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960.

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Lucca, approvato con decreto ministeriale del 19 luglio 1954;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1958, con il quale i signori Pietro Del Dotto ed avv. Eugenio Borelli-Baroni vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Lucca;

Considerato che a seguito del decesso dell'avv. Eugenio Borelli-Baroni occorre provvedere alla nomina di un nuovo vice presidente;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Enrico Decanini è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Lucca, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1960
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 234. — CARUSO

(2701)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1922, n. 919, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1958, relativo alla nomina dei vice presidenti ed alla ricostituzione del Consiglio generale dell'Ente predetto;

Vista la lettera in data 21 marzo 1960, prot. n. 60, con la quale il Ministero delle finanze ha designato a proprio rappresentante, nel predetto Consiglio generale, il prof. dott. Ugo Calderoni, in sostituzione del dottor Franco Gioia, nominato consigliere della Corte dei conti;

Decreta:

Il prof. dott. Ugo Calderoni è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », in rappresentanza del Ministero delle finanze, in sostituzione del dott. Franco Gioia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1960

Il Ministro: COLOMBO

(2730)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « XLII Salone internazionale dell'automobile » che avrà luogo a Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XLII Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Torino, dal 3 al 13 novembre 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 aprile 1960

Il Ministro: COLOMBO

(2585)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni, « L'Union Vie ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union Vie », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita umana, in sostituzione della analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita umana in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie »:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio, annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 21 aprile 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2675)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « X Salone internazionale della tecnica », che avrà luogo a Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Salone internazionale della tecnica », che avrà luogo a Torino dal 22 settembre al 2 ottobre 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 aprile 1960

Il Ministro: COLOMBO

(2586)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali relativi.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 2 marzo 1960, n. 5926/3830, registrato alla Corte dei conti in data 8 aprile 1960, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 207, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 13 giugno 1959 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 2 aprile 1952, n. 370, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 102 del 2 maggio 1952 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta BONCOMPAGNI LUDOVISI Francesco fu Ugo, di terreni siti in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo), della superficie di ettari 3197.44.60, trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

Con lo stesso decreto ministeriale è stata determinata in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 297.126.308,20 (lire duecentonovantasettemilionicentoventiseimilatrecentootto e centesimi 20).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 dall'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 157 del 4 luglio 1959.

(2575)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del territorio del Consorzio di bonifica Valle del Liri, in provincia di Frosinone

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1960, al registro n. 3, foglio n. 198, il territorio del Consorzio di bonifica Valle del Liri, con sede in Cassino (Frosinone), è stato ampliato, mediante l'aggregazione di alcune zone limitrofe al perimetro consortile, fino a raggiungere una superficie complessiva di ha. 61.537.17.16.

(2674)

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura di Salsomaggiore (Parma)

Nella zona di ripopolamento e cattura di Salsomaggiore (Parma), di cui al provvedimento del presidente della Giunta provinciale, in data 6 agosto 1958, sono stati inclusi coattivamente, con decreto ministeriale 9 febbraio 1960, fondi della superficie di ha. 104.22.34 (ettari centoquattro, are ventidue, centiare trentaquattro). La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ha. 729.22.34.

(2683)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1960, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 146, è stato respinto, in accoglimento del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 3 dicembre 1959, il ricorso straordinario prodotto dal segretario aggiunto del Genio civile Bonanno Federico, avverso il provvedimento ministeriale 12 maggio 1958, n. 10339, di reiezione della istanza di promozione alla qualifica di segretario.

(2672)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1960

1 Dollaro USA	620,62
1 Dollaro canadese	639,812
1 Franco svizzero	143,17
1 Corona danese	89,934
1 Corona norvegese	87,032
1 Corona svedese	120,099
1 Fiorino olandese	164,615
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,615
1 Lira sterlina	1742,975
1 Marco germanico	148,832
1 Scellino austriaco	23,833

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 aprile 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Catanzaro, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo provinciale 31 marzo 1956 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1950 per i lavoratori dipendenti da aziende commerciali della provincia di Catanzaro.

2. — Accordo integrativo provinciale 1° aprile 1956 per il trattamento salariale dei lavoratori dipendenti da aziende commerciali della provincia di Catanzaro.

(2774) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Reggio Calabria, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 29 settembre 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale del 15 maggio 1959 per i dipendenti da ristoranti e trattorie.

(2775) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 aprile 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Bolzano, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 14 luglio 1958 per la proroga del contratto collettivo provinciale di lavoro 15 ottobre 1955 per i lavoranti barbieri e parrucchieri della provincia di Bolzano.

2. — Contratto collettivo provinciale di lavoro 15 ottobre 1955 per i dipendenti lavoranti barbieri e parrucchieri della provincia di Bolzano.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Bolzano, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale di lavoro 14 marzo 1959 integrativo dell'accordo nazionale 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Bolzano.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 aprile 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Bolzano, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n 741:

1. — Contratto provinciale 10 giugno 1959 per i dipendenti da farmacie non laureati.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 aprile 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Bolzano, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo provinciale 23 luglio 1958 integrativo al regolamento 8 luglio 1931 per i dipendenti dell'Istituto di vigilanza privata per la provincia di Bolzano.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2772)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 aprile 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Vicenza, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo provinciale 25 gennaio 1955 ai fini della attuazione, nei riguardi della industria orafa nella provincia di Vicenza, dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale.

2. — Accordo provinciale 30 agosto 1956 ai fini della attuazione, nei riguardi dell'industria orafa della provincia di Vicenza, dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale.

3. — Contratto provinciale 30 agosto 1955 integrativo al contratto nazionale di lavoro 23 aprile 1954 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

4. — Accordo provinciale 12 dicembre 1957 per l'aliquota da versarsi, da parte delle imprese edili, al fondo del « Centro per la formazione professionale delle maestranze edili e affini A. Palladio ».

5. — Accordo provinciale 18 marzo 1958 per la regolamentazione dell'apprendistato dell'industria conciaria.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2773)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto in data 7 gennaio 1959, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Cipolletta dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale della Corte dei conti.

Membri:

Zanini dott. Enzo, vice referendario della Corte dei conti;

Molteni dott. Francesco, vice referendario della Corte dei conti;

Barbato dott. Beniamino, vice referendario della Corte dei conti;

Longo dott. Luigi, vice referendario della Corte dei conti.

Nel caso di assenza o di impedimento i predetti membri saranno, nell'ordine, sostituiti come segue:

Brovedan dott. Beniamino, vice referendario della Corte dei conti;

Gagliardi dott. Mario, vice referendario della Corte dei conti;

Mastelloni dott. Adriano, vice referendario della Corte dei conti;

Lauria dott. Francesco Paolo, vice referendario della Corte dei conti.

Eserciterà le funzioni di segretario il primo revisore Bocca dott. Giuseppe.

Spetta agli indicati componenti la Commisisone esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1960.

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 177. — MASSIMO

(2768)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto, riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto in data 7 gennaio 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte stessa, riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto 7 gennaio 1959, avranno luogo nella sede della Corte stessa, in Roma, via Pastrengo n. 1, nei giorni 30 e 31 maggio e 1° giugno 1960, con inizio alle ore 8,30.

Roma, addì 5 maggio 1960

Il presidente: CARBONE

(2804)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso n. 1 per titoli a cinquecentonovantatre cattedre di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, riservato a coloro che, entro l'anno accademico 1957-58, abbiano conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica in Roma, o un titolo equipollente ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 14, terzo comma della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in virtù del quale metà delle cattedre di educazione fisica, disponibili nella prima applicazione della legge stessa, devono essere conferite mediante concorso per titoli a coloro che abbiano conseguito, entro l'anno accademico 1957-58, il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma o siano in possesso di un titolo equipollente, conseguito secondo l'ordinamento anteriore all'anzidetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1352, che determina il numero complessivo delle cattedre di ruolo di educazione fisica nella scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica;

Considerato che alla data del presente decreto il numero delle cattedre disponibili è di 1186, di cui n. 672 maschili e 514 femminili;

Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1132, concernente i criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 contenente norme sulla documentazione e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme:

Decreta:

Art. 1.

Cattedre a concorso

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di n. 593 cattedre di ruolo di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, di cui n. 336 maschili e n. 257 femminili, riservato a coloro che abbiano conseguito, entro l'anno accademico 1957-58, il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma o siano in possesso di uno dei seguenti titoli, conseguito secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7 febbraio 1958, n. 88: diploma rilasciato dai cessati Istituti di magistero di educazione fisica di Napoli, Roma e Torino; diploma della cessata Scuola di educazione fisica annessa all'Università di Bologna, convalidato dall'esame integrativo sostenuto nell'anno 1929 presso l'Accademia di educazione fisica di Roma; diploma delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto; diploma rilasciato dalla cessata Accademia di scherma di Roma; diploma rilasciato a conclusione dei corsi speciali istituiti ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 415.

Le cattedre che eventualmente non saranno conferite nell'analogo concorso per titoli, riservato a coloro che abbiano

conseguito l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica ai sensi della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, saranno trasferite in aumento dei posti di cui al precedente comma.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) *cittadinanza italiana*. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) *godimento dei diritti politici;*

3) *buona condotta,*

4) *idoneità fisica* in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento per cui è indetto il concorso;

5) *possesso del diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma* o di uno dei titoli specificati nel precedente art. 1.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica Amministrazione;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

d) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento;

f) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di essa.

Il Ministro con proprio decreto motivato esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei prescritti requisiti, di cui innanzi. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi.

Per gli ecclesiastici ed i religiosi che partecipano al concorso e richiesta l'autorizzazione dell'autorità diocesana, autorizzazione che deve essere allegata alla domanda di ammissione.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta legale da L. 200, e corredate dei documenti di cui al successivo art. 5, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie Divisione I - *entro sessanta giorni* a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esse devono essere inoltrate con piego postale raccomandato. L'Amministrazione non risponde delle domande e degli altri documenti che pervengano con altro mezzo. La data di arrivo delle domande e degli allegati sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero. Il ritardo nell'arrivo della domanda, quale che ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione del concorso.

Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare:

1) cognome (le coniugate riporteranno il cognome da nubili), nome, data e luogo di nascita;

2) il titolo di studio di istruzione media di 2° grado di cui è in possesso, con l'indicazione dell'anno scolastico e dell'Istituto in cui fu conseguito;

3) il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica o titolo equipollente a norma del primo comma del precedente art. 1 di cui è in possesso, con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto in cui è stato conseguito nonchè dell'eventuale esame integrativo, ove questo sia previsto;

4) gli eventuali requisiti che diano titolo a particolari benefici agli effetti della riserva di posti o della precedenza a parità di merito.

Nella domanda, inoltre, il candidato deve dichiarare:

1) di essere cittadino italiano, o italiano non appartenente alla Repubblica;

2) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;

4) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal terz'ultimo comma dell'art. 2 del presente bando.

Dalla domanda deve risultare altresì l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Div. I, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito: il Ministero non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione da parte del destinatario delle comunicazioni indirizzate al recapito originariamente indicato.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio di ruolo o non di ruolo presso una scuola o istituto di istruzione è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del direttore o del capo di istituto. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione stessa, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella compilazione della domanda il candidato dovrà attenersi allo schema unito al presente bando (allegato *A*).

Le domande redatte in difformità di quanto stabilito dal presente articolo non saranno ritenute valide.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, nonchè di 15 punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze di cui al n. 4 della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, e unita al presente bando (allegato *B*).

Dei 100 punti suddetti, 75 sono attribuiti alla prova di esame superata in precedenza e 25 ai titoli.

Il voto per la prova d'esame superata in precedenza è determinato dal voto con cui risulta conseguito il titolo abilitante di cui all'art. 1, comma primo, del presente bando, rapportato a settantacinquesimi.

Il voto per i titoli è determinato dal punteggio attribuito dalla Commissione al titolo di studio di istruzione media di 2° grado di cui il candidato è in possesso, ai titoli di cultura e ai titoli didattici, con i criteri che saranno stabiliti dalla Commissione stessa, nella sua prima seduta, in conformità e nei limiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, e unita al presente bando (allegato *B*).

Alla somma dei punti assegnati per il voto di esame superato in precedenza e per i titoli saranno poi aggiunti i punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze citati nel primo comma del presente art. 4. Il numero complessivo di punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Art. 5.

Documentazione dei titoli agli effetti dell'assegnazione del punteggio relativo, e dei requisiti utili agli effetti della riserva di posti e della precedenza a parità di merito.

La documentazione dei titoli che il candidato intende far valere agli effetti dell'assegnazione del punteggio, a norma del precedente art. 4, nonchè la documentazione dei requisiti utili agli effetti della riserva i posti o della precedenza a parità di merito deve essere allegata alla domanda di ammissione, unitamente alla scheda che il candidato, nel suo stesso interesse, avrà cura di ritirare (anche mediante semplice richiesta postale) al più presto (e non nell'imminenza dello scadere dei termini) dall'Istituto Kirner, presso il Ministero della pubblica istruzione.

Scaduto il termine di cui al precedente art. 3, non saranno accettati titoli o documenti o pubblicazioni, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, salvo i casi espressamente previsti dal presente bando.

Il candidato deve numerare in ordine progressivo i propri titoli e documenti ed elencarli — sempre nel suo interesse — con chiarezza e precisione nella scheda di cui al primo comma del presente art. 5.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli e requisiti risultanti da regolari documenti, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Valgono, a tal fine, le seguenti norme:

A) *per l'assegnazione del punteggio di esame*:

Il certificato attestante il conseguimento del diploma di educazione fisica a norma del primo comma del precedente art. 1, con la votazione relativa, può essere prodotto in ori-

ginale oppure in copia autentica. Coloro che ne fossero sprovvisti devono farne sollecita richiesta al competente Istituto o alla competente autorità su carta da bollo da L. 100 (cui sarà allegata una carta da bollo da L. 100) nella quale deve essere precisato il titolo che si richiede e l'anno del conseguimento. Qualora detto certificato, la cui presentazione è in ogni caso obbligatoria, non riporti la votazione con cui il diploma è stato conseguito, al candidato sarà assegnato, come voto di esame, il punteggio minimo di 45. Ove sia previsto un esame integrativo del diploma, è necessaria anche l'attestazione relativa al risultato di detto esame.

B) *per l'assegnazione del punteggio relativo ai titoli*:

1. — *Titolo di studio.*

Il candidato deve presentare il certificato, in carta da bollo da L. 100, comprovante il possesso del proprio titolo di istruzione media di 2° grado, con la votazione riportata nell'esame finale per il conseguimento di esso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui certificati di studi da prodursi fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

E' consentita la presentazione del diploma in originale o copia autentica, anzichè del certificato, sempre che da esso risulti la votazione riportata nell'esame finale per il conseguimento del titolo stesso.

2. — *Titoli di cultura*:

a) per la valutazione come titolo di cultura del diploma abilitante per la cattedra messa a concorso vale il certificato di cui alla lettera A) e le norme relative;

b) per la valutazione delle abilitazioni o idoneità relative ad insegnamenti secondari diversi dall'educazione fisica è richiesto il certificato con l'indicazione del voto conseguito nel rispettivo concorso-esame di Stato. Coloro che ne fossero sprovvisti devono farne richiesta all'Ufficio concorsi del Ministero, sempre entro il termine di scadenza di cui al precedente art. 3, con domanda a parte su carta da bollo da L. 200 (cui sarà allegata una marca da bollo da L. 100 e, ove occorra, la prescritta tassa per Opera universitaria) nella quale deve essere precisato che il certificato richiesto deve essere allegato di ufficio alla domanda di ammissione al concorso di cui al presente bando.

Valgono le stesse norme nel caso in cui il candidato voglia far valere come idoneità la vincita di un concorso a cattedre di istruzione secondaria, non essendo in proposito adatta la presentazione dello stato di servizio o di certificato analogo;

c) l'eventuale laurea, posseduta dal candidato, deve essere provata da certificato rilasciato in bollo da L. 100 dalla competente autorità accademica e contenente il voto con cui essa è stata conseguita;

d) le pubblicazioni devono essere presentate in almeno due copie. Non è ammessa la presentazione di opere manoscritte o dattiloscritte;

e) il candidato può far valere fra i titoli di cultura la frequenza dei corsi di preparazione, aggiornamento, o perfezionamento didattico anche relativi alle varie specialità sportive, indetti dal Centro didattico nazionale per l'educazione fisica e sportiva, presentando apposito certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dalla competente autorità;

f) il candidato ha, infine, facoltà di presentare qualsiasi altro titolo di cultura che ritenga suscettibile di valutazione. Valgono, per la relativa documentazione, norme analoghe a quelle innanzi riportate.

3. — *Titoli didattici*:

a) per la valutazione del servizio didattico prestato nell'ultimo decennio (dall'anno scolastico 1949-50 all'anno scolastico 1958-59) e della qualifica riportata per il servizio stesso (se prestato in scuole ed istituti statali o pareggiati) nell'ultimo triennio (anni scolastici 1956-57, 1957-58, e 1958-59), i relativi certificati di servizio (su carta da bollo da L. 100) devono indicare, *per ciascun anno scolastico*, la data dell'inizio e della cessazione del servizio (e non della retribuzione relativa), la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi (e non le sezioni) in cui l'insegnamento è stato impartito e — per il servizio prestato nelle scuole statali e pareggiate — la relativa qualifica, ovvero, quando questa non sia stata attribuita, l'indicazione che il servizio è stato prestato « senza demerito ».

Non saranno presi in considerazione certificati che siano privi anche di una sola delle indicazioni anzidette e non saranno ritenute valide formule generiche od espressioni comunque di esso sostitutive.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui innanzi, dichiarare che il servizio sia stato prestato « senza demerito » in classi o corsi che godevano già del riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto (non della lettera o telegramma) di concessione del riconoscimento stesso, con la precisazione della decorrenza del riconoscimento e dell'eventuale sua revoca: la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Per maggiore chiarezza si allega un modello di certificato di servizio (allegato C);

b) per la certificazione degli altri servizi contemplati nel n. 3 della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132 (allegato B al presente bando) valgono disposizioni analoghe alle precedenti;

c) i candidati sono tenuti ad accertare la rispondenza alle norme anzidette dei certificati di servizio che esibiscono per la valutazione relativa. Per parte loro, le autorità che rilasciano i certificati medesimi si atterranno scrupolosamente alle norme sopra riportate, onde consentire ai candidati di produrre per il concorso elementi sicuri di giudizio.

C) *per l'assegnazione del punteggio previsto per i titoli supplementari*:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti); i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzioni razziali, devono produrre una attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia di residenza.

D) *per le riserve di posti a favore di speciali categorie, o per la preferenza nei casi di parità di merito*:

Valgono, per le categorie che vi abbiano diritto, in aggiunta alle precedenti norme, le seguenti:

a) i reduci dalla deportazione devono presentare apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

b) i mutilati per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati

e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) i figli dei mutilati e invalidi di cui al precedente comma, devono produrre il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta legale da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

d) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente comma, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire un certificato, su carta legale da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

h) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta legale da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta legale da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi giuliani e dalmati, che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, devono esibire una attestazione rilasciata in carta legale da L. 100 dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta legale da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana;

n) i coniugati devono esibire lo stato di famiglia su carta legale da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio. Tale documento deve essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La Commissione esaminatrice sarà composta di due professori ufficiali o liberi docenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, e di un preside o professore di Istituto di istruzione secondaria in attività di servizio.

Adempirà alle funzioni di segretario della Commissione, un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Nella sua prima seduta la Commissione procede alla determinazione dei criteri di massima, secondo quanto previsto nel precedente art. 4. Dei predetti criteri è data notizia mediante affissione all'albo del Ministero.

Art. 7.

Graduatorie

La Commissione giudicatrice compila due graduatorie generali di merito e due graduatorie dei vincitori, distinte per sesso, in base al punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente, secondo quanto stabilito nel precedente art. 4, entro il limite massimo di 100 punti e limitatamente ai candidati che abbiano conseguito il punteggio complessivo di almeno 70/100.

Nella formazione delle anzidette graduatorie saranno applicate le disposizioni vigenti che stabiliscono riserve di posti, e nei casi di parità di punteggio i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *D*).

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie.
Documentazione e accertamento dei requisiti di ammissione

Le graduatorie di cui al precedente art. 7 sono approvate con decreto ministeriale subordinatamente all'accertamento del possesso da parte dei vincitori dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei vincitori saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Divisione I, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) originale o copia autentica del *titolo di studio di istruzione media di secondo grado* di cui sono in possesso, sempre che esso non sia stato già presentato a norma del precedente art. 5, lettera *B*).

Sono esonerati dal produrre detto documento coloro il cui titolo di studio sia giacente presso questa od altra Amministrazione agli effetti della partecipazione ad altri concorsi od esami di Stato, eventualmente in corso di espletamento. Essi devono, però, indicare, su foglio in carta libera, l'Ufficio o l'Amministrazione presso cui il titolo stesso si trova.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali di studi da prodursi ad uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, saranno legalizzati dal provveditore agli studi;

b) *certificato generale del casellario giudiziale* su carta legale da L. 200. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

c) *certificato di cittadinanza italiana* su carta legale da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

d) *estratto dell'atto di nascita* (non certificato), su carta legale da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

e) *certificato di godimento di diritti politici* su carta legale da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

f) *documento militare*:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per

gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, con la indicazione delle note di qualifica, rilasciata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della anzidetta comunicazione;

titolo di studio.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

titolo di studio;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato generale del casellario giudiziale;
un certificato rilasciato su carta legale da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Il requisito della idoneità fisica in relazione alle esigenze specifiche dell'insegnamento per cui è indetto il concorso sarà accertato direttamente dall'Amministrazione mediante visita eseguita da un sanitario di sua fiducia.

Art. 9.

Disposizioni finali

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - parte II Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori, che accettino la nomina, non saranno restituiti i documenti prodotti ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, fatta eccezione del titolo originale di studio.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda, in carta legale da L. 200, dichiarando di ritirarsi dal concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1960
Registro n. 21 Pubblica istruzione, foglio n. 124. — FAGGIANI

Concorso n. 2 per titoli a cinquecentonovantatre cattedre di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, riservato a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, a norma dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 14, terzo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in virtù del quale metà delle cattedre di educazione fisica, disponibili nella prima applicazione della legge stessa, devono essere conferite mediante concorso per titoli a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1352, che determina il numero complessivo delle cattedre di ruolo di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica;

Considerato che alla data del presente decreto il numero delle cattedre disponibili è di 1186, di cui n. 672 maschili e n. 514 femminili;

Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1132, concernente i criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente norme sulla documentazione e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

Cattedre a concorso

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di n. 593 cattedre di ruolo di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, di cui n. 336 maschili e n. 257 femminili, riservato a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (abilitazione didattica).

Le cattedre che eventualmente non saranno conferite nell'analogo concorso per titoli, riservato a coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88, abbiano conseguito il diploma dell'istituto superiore di educazione fisica di Roma o un titolo equipollente, saranno trasferite in aumento dei posti di cui al precedente comma.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Sono ammessi al concorso, coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) *cittadinanza italiana*. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) *godimento dei diritti politici;*
3) *buona condotta;*
4) *idoneità fisica* in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento per cui è indetto il concorso;

5) *abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica*, conseguita ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica Amministrazione;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

d) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento;

f) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di essa.

Il Ministro con proprio decreto motivato esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei prescritti requisiti, di cui innanzi. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi.

Per gli ecclesiastici ed i religiosi che partecipano al concorso è richiesta l'autorizzazione dell'autorità diocesana, autorizzazione che deve essere allegata alla domanda d'ammissione.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta legale da L. 200 e corredate dei documenti di cui al successivo art. 5, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Divisione I - *entro sessanta giorni* a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esse devono essere inoltrate con piego postale raccomandato. L'Amministrazione non risponde delle domande e degli altri documenti che pervengano con altro mezzo. La data di arrivo delle domande e degli allegati sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero. Il ritardo nell'arrivo della domanda, quale che ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione dal concorso.

Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare:

1) cognome (le coniugate riporteranno il cognome da nubili), nome, data e luogo di nascita;

2) il titolo di studio (con la precisazione dell'anno scolastico e dell'Istituto in cui fu conseguito) e il corso di perfezionamento, in base ai quali è stato ammesso al conseguimento dell'abilitazione di cui al seguente n. 3;

3) l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica conseguita ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e la sede (provveditorato agli studi) del conseguimento;

4) gli eventuali requisiti che diano titolo a particolari benefici agli effetti della riserva di posti o della precedenza a parità di merito.

Nella domanda, inoltre, il candidato deve dichiarare:

1) di essere cittadino italiano, o italiano non appartenente alla Repubblica;

2) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;

4) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal terz'ultimo comma dell'art. 2 del presente bando.

Dalla domanda deve risultare altresì l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della publica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Divisione I, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito: il Ministero non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione da parte del destinatario delle comunicazioni indirizzate al recapito originariamente indicato.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio di ruolo o non di ruolo presso una scuola o istituto di istruzione è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del direttore o del capo d'istituto. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione stessa, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella compilazione della domanda il candidato dovrà attenersi allo schema unito al presente bando (allegato A).

Le domande redatte in difformità di quanto stabilito dal presente articolo non saranno ritenute valide.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, nonchè di 15 punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze di cui al n. 4 della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, e unita al presente bando (allegato B).

Dei 100 punti suddetti, 75 sono attribuiti alle prove di esame superate in precedenza e 25 ai titoli.

Il voto per le prove di esame superate in precedenza è determinato dal coefficiente fisso di p. 45, dovuti per l'abilitazione conseguita a norma dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, più un punteggio dal minimo di 18 al massimo di 30, assegnato al risultato (voto o qualifica) conseguito nel corso di perfezionamento precedentemente frequentato (in base al quale il candidato fu ammesso al conseguimento della predetta abilitazione), secondo i criteri stabiliti dalla Commissione giudicatrice nella sua prima seduta.

Il voto per i titoli è determinato dal punteggio attribuito dalla Commissione al titolo di studio (in base al quale il candidato fu ammesso al conseguimento della abilitazione citata), ai titoli di cultura e ai titoli didattici, con i criteri che saranno stabiliti dalla Commissione stessa, nella sua prima seduta, in conformità e nei limiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, e unita al presente bando (allegato B).

Alla somma dei punti assegnati per il voto di esame superato in precedenza e per i titoli saranno poi aggiunti i punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze citati nel primo comma del presente art. 4. Il numero complessivo di punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Art. 5.

Documentazione dei titoli agli effetti dell'assegnazione del punteggio relativo, e dei requisiti utili agli effetti della riserva di posti e della precedenza a parità di merito.

La documentazione dei titoli che il candidato intende far valere agli effetti dell'assegnazione del punteggio, a norma del precedente art. 4, nonchè la documentazione dei requisiti utili agli effetti della riserva di posti o della precedenza a parità di merito deve essere allegata alla domanda di ammissione, unitamente alla scheda che il candidato, nel suo stesso interesse, avrà cura di ritirare (anche mediante semplice richiesta postale) al più presto (e non nell'imminenza dello scadere dei termini) dall'Istituto Kirner, presso il Ministero della pubblica istruzione.

Scaduto il termine di cui al precedente art. 3, non saranno accettati titoli o documenti o pubblicazioni, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, salvo i casi espressamente previsti dal presente bando.

Il candidato deve numerare in ordine progressivo i propri titoli e documenti ed elencarli — sempre nel suo interesse — con chiarezza e precisione nella scheda di cui al primo comma del presente art. 5.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli e requisiti risultanti da regolari documenti, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Valgono, a tal fine, le seguenti norme:

A) *per l'assegnazione del punteggio di esame:*

1. Il certificato dell'abilitazione conseguita a norma dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, può essere prodotto in originale oppure in copia autentica. Coloro che ne fossero sprovvisti devono farne richiesta all'Ufficio concorsi del Ministero, sempre entro il termine di scadenza di cui al precedente art. 3, con domanda a parte su carta da bollo da L. 200 (cui sarà allegata una marca da bollo da L. 100) nella quale deve essere precisato: 1) la sede (provveditorato agli studi) in cui l'abilitazione è stata conseguita; 2) che il certificato richiesto sia allegato di ufficio alla domanda di ammissione al concorso di cui al presente bando.

2. Il certificato attestante il profitto (voto o qualifica) conseguito in uno dei corsi di perfezionamento, in base al quale il candidato fu ammesso al conferimento dell'abilitazione di

cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, può essere prodotto in originale oppure in copia autentica. Coloro che ne fossero sprovvisti devono farne richiesta al servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva in Roma, Largo Diaz 2, sempre entro il termine di scadenza di cui al precedente art. 3, con domanda a parte su carta da bollo da L. 200 (cui sarà allegata una marca da bollo da L. 100) nella quale deve essere precisato: 1) il corso di perfezionamento di educazione fisica frequentato dal candidato; 2) che il certificato richiesto sia allegato di ufficio alla domanda di ammissione al concorso di cui al presente bando.

B) *per l'assegnazione del punteggio relativo ai titoli*:

1. *Titolo di studio.*

Il candidato deve presentare il certificato, in carta da bollo da L. 100, comprovante il possesso del titolo di istruzione media di secondo grado richiesto per l'ammissione al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, nonchè la votazione riportata nell'esame finale per il conseguimento di esso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui certificati di studi da prodursi fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

E' consentita la presentazione del diploma in originale o copia autentica, anzichè del certificato, sempre che da esso risulti la votazione riportata nell'esame finale per il conseguimento del titolo stesso.

2. *Titoli di cultura*:

a) per la valutazione come titolo di cultura dell'abilitazione per la cattedra messa a concorso vale il certificato di cui al n. 1 della precedente lettera *A*) e le norme relative;

b) per la valutazione delle abilitazioni o idoneità relative ad insegnamenti secondari diversi dall'educazione fisica è richiesto il certificato con l'indicazione del voto conseguito nel rispettivo concorso-esame di Stato, secondo le norme previste nel già citato n. 1 della precedente lettera *A*). Valgono le stesse norme anche nel caso in cui il candidato voglia far valere come idoneità la vincita di un concorso a cattedre di istruzione secondaria, non essendo in proposito adatta la presentazione dello stato di servizio o di certificato analogo;

c) l'eventuale laurea, posseduta dal candidato, deve essere provata da certificato rilasciato in bollo da L. 100 dalla competente autorità accademica e contenente il voto con cui essa è stata conseguita;

d) le pubblicazioni devono essere presentate in almeno due copie. Non è ammessa la presentazione di opere manoscritte o dattiloscritte;

e) il candidato può far valere fra i titoli di cultura la frequenza dei corsi di preparazione, aggiornamento, o perfezionamento didattico (diverso da quello di cui al n. 2 della precedente lettera *A*) anche relativi alle varie specialità sportive, indetti dal Centro didattico nazionale per l'educazione fisica e sportiva, presentando apposito certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dalla competente autorità;

f) il candidato ha, infine, facoltà di presentare qualsiasi altro titolo di cultura che ritenga suscettibile di valutazione. Valgono, per la relativa documentazione, norme analoghe a quelle innanzi riportate.

3. *Titoli didattici*:

a) per la valutazione del servizio didattico prestato nell'ultimo decennio (dall'anno scolastico 1949-50 all'anno scolastico 1958-59) e della qualifica riportata per il servizio stesso (se prestato in scuole ed istituti statali o pareggiati) nell'ultimo triennio (anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59), i relativi certificati di servizio (su carta da bollo da L. 100) devono indicare, *per ciascun anno scolastico*, la data dell'inizio e della cessazione del servizio (e non della retribuzione relativa), la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi (e non le sezioni) in cui l'insegnamento è stato impartito e — per il servizio prestato nelle scuole statali e pareggiate — la relativa qualifica, ovvero, quando questa non sia stata attribuita, l'indicazione che il servizio è stato prestato « senza demerito ».

Non saranno presi in considerazione certificati che siano privi anche di una sola delle indicazioni anzidette e non saranno ritenute valide formule generiche ed espressioni comunque di esse sostitutive.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui annanzi, dichiarare che il servizio sia stato prestato « senza demerito » in classi o corsi che godevano già del riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto (non della lettera o telegramma) di concessione del riconoscimento stesso, con la precisazione della decorrenza del riconoscimento e dell'eventuale sua revoca: la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Per maggiore chiarezza si allega un modello di certificato di servizio (allegato *C*);

b) per la certificazione degli altri servizi contemplati nel n. 3 della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132 (allegato *B* al presente bando) valgono disposizioni analoghe alle precedenti;

c) i candidati sono tenuti ad accertare la rispondenza alle norme anzidette dei certificati di servizio che esibiscono per la valutazione relativa. Per parte loro, le autorità che rilasciano i certificati medesimi si atterranno scrupolosamente alle norme sopra riportate, onde consentire ai candidati di produrre per il concorso elementi di sicuri di giudizio.

C) *per l'assegnazione del punteggio previsto per i titoli supplementari*:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono produrre un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia di residenza.

D) *per le riserve di posti a favore di speciali categorie, o per la preferenza nei casi di parità di merito*:

Valgono, per le categorie che vi abbiano diritto, in aggiunta alle precedenti norme, le seguenti:

a) i reduci dalla deportazione devono presentare apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

b) i mutilati per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità ri-

lasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) i figli dei mutilati e invalidi di cui al precedente comma, devono produrre il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta legale da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

d) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa è la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente comma, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire un certificato, su carta legale da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

h) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta legale da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta legale da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi giuliani e dalmati, che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, devono esibire una attestazione rilasciata in carta legale da L. 100 dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace; è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta legale da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana;

n) i coniugati devono esibire lo stato di famiglia su carta legale da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio. Tale documento deve essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La Commissione esaminatrice sarà composta di due professori ufficiali o liberi docenti dell'Università e degli Istituti di istruzione superiore, e di un preside o professore di Istituto di istruzione secondaria in attività di servizio.

Adempirà alle funzioni di segretario della Commissione, un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Nella sua prima seduta la Commissione procede alla determinazione dei criteri di massima, secondo quanto previsto nel precedente art. 4. Dei predetti criteri è data notizia mediante affissione all'albo del Ministero.

Art. 7.

Graduatorie

La Commissione giudicatrice compila due graduatorie generali di merito e due graduatorie dei vincitori, distinte per sesso, in base al punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente, secondo quanto stabilito nel precedente art. 4, entro il limite massimo di 100 punti e limitatamente ai candidati che abbiano conseguito il punteggio complessivo di almeno 70/100.

Nella formazione delle anzidette graduatorie saranno applicate le disposizioni vigenti che stabiliscono riserve di posti, e nei casi di parità di punteggio i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *D*).

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie
Documentazione e accertamento dei requisiti di ammissione

Le graduatorie di cui al precedente art. 7 sono approvate con decreto ministeriale subordinatamente all'accertamento del possesso da parte dei vincitori dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatorie dei vincitori saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Divisione I, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) originale o copia autentica del *titolo di studio d'istruzione media di secondo grado* richiesto per l'ammissione al conseguimento dell'abilitazione didattica di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sempre che esso non sia stato già presentato a norma del precedente art. 5, lettera *B*).

Sono esonerati dal produrre detto documento coloro il cui titolo di studio sia giacente presso questa od altra Amministrazione agli effetti della partecipazione ad altri concorsi od esami di Stato, eventualmente in corso di espletamento. Essi devono, però, indicare, su foglio in carta libera, l'Ufficio o l'Amministrazione presso cui il titolo stesso si trova.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali di studi da prodursi ad uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, saranno legalizzati dal Provveditore agli studi;

b) *certificato generale del casellario giudiziale* su carta legale da L. 200. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

c) *certificato di cittadinanza italiana* su carta legale da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

d) *estratto dell'atto di nascita* (non certificato), su carta legale da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

e) *certificato di godimento di diritti politici* su carta legale da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

f) *documento militare*:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal Distretto militare competente;

se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma dal commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;

certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica, rilasciata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella dell'anzidetta comunicazione;

titolo di studio.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

titolo di studio;

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

un certificato rilasciato su carta legale da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Il requisito della idoneità fisica in relazione alle esigenze specifiche dell'insegnamento per cui è indetto il concorso sarà accertato direttamente dall'Amministrazione mediante visita eseguita da un sanitario di sua fiducia.

Art. 9.

Disposizioni finali

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - parte II. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori, che accettino la nomina, non saranno restituiti i documenti prodotti ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, fatta eccezione del titolo originale di studio.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda, in carta legale da L. 200, dichiarando di ritirarsi dal concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1960
Registro n. 21 *Pubblica istruzione, foglio n.* 125. — FAGGIANI

ALLEGATO *A*

(Schema della domanda di ammissione
(carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Divisione I — ROMA

Il sottoscritto . . . . (1), nato il . . . . . . a . . . . (prov. . . . .), chiede di essere ammesso al concorso n. . . . (2) per soli titoli a . . . . . (3) cattedre . . . . (4) di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, riservato a coloro che . . . . (5), indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1960.

Il sottoscritto è in possesso:

1) di . . . . (6), conseguito nell'anno scolastico . . . . . . presso . . . . (7);

2) di . . . . (8).

Agli effetti della riserva dei posti e della preferenza a parità di merito, il sottoscritto fa presente di essere in possesso dei seguenti requisiti . . . .

Il sottoscritto dichiara altresì:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (prov. . . . .);

di non avere riportato condanne penali (9);

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal terz'ultimo comma dell'art. 2 del bando.

Data . . . .

Firma del candidato (10)
. . . .

Indirizzo . . . . (11)

---

(1) Cognome e nome. Le donne indicheranno il cognome da nubili.

(2) N. 1, o n. 2.

(3) Numero delle cattedre, secondo le specificazioni dell'art. 1 del bando.

(4) Maschili, o femminili.

(5) « Sono in possesso del diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica, o titolo equipollente » (candidati nel concorso n. 1), ovvero: « Sono in possesso di abilitazione di educazione fisica, conseguita a norma dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (candidati nel concorso n. 2).

(6) Indicare il titolo di studio di istruzione media di 2° grado.

(7) Specificare l'Istituto e la città. I candidati del concorso n. 2 aggiungeranno la precisazione relativa al concorso di perfezionamento nel modo seguente: « nonchè di attestato relativo al corso di perfezionamento di educazione fisica frequentato nell'anno . . . . . presso . . . . ».

(8) Precisare il titolo abilitante: « diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica (o di uno degli altri istituti di cui all'art. 1, comma primo, del bando di concorso n. 1) conseguito nell'anno . . . . . », ovvero « abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, conseguita a norma dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, presso il Provveditorato agli studi di . . . . ».

(9) Oppure indicare le eventuali condanne penali riportate.

(10) La firma del candidato deve essere autenticata, a norma dell'art. 3, terz'ultimo comma, del bando.

(11) Ben chiaro.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
(Legge 2 agosto 1952, n. 1132)

1. - *Titolo di studio*, in base al quale si è ammessi al concorso, fino al massimo di . . . punti 5

2. - *Titoli di cultura*, fino al massimo di . . » 10

a) idoneità conseguita in precedenti esami per la cattedra messa a concorso o per cattedre corrispondenti, secondo le disposizioni che regolano i passaggi di cattedre, da un minimo di punti 3, fino al massimo di . . . . . . » 7

Per « idonei » si intendono quei concorrenti che, in precedenti concorsi per esami ai fini della cattedra, riportarono la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma che non furono compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di posti messi a concorso.

Tale votazione è di 70/100, tranne che per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, per i quali la votazione medesima è ridotta a 60/100;

b) altre idoneità conseguite per esami previste dalla precedente lettera *a*) o relative ad altre classi di concorso, con riferimento alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso fino al massimo di . . . . . . » 3

c) abilitazione o titoli aventi pieno valore di abilitazione per la cattedra messa a concorso, fino al massimo di . . . . . . » 5

d) abilitazioni o titoli aventi pieno valore di abilitazione per altre classi di concorso, esclusi quelli relativi ad insegnamenti dello stesso grado o di grado inferiore per i quali abbia pieno valore di abilitazione uno dei titoli già valutati a norma del n. 2 della presente tabella, in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso, fino al massimo di . . . . » 2

e) libere docenze (*a*), in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso, fino al massimo di . . . . » 6

f) titoli finali di studio (*a*) rilasciati dalle scuole, dai corsi di perfezionamento o specializzazione postuniversitari, previsti dagli statuti delle università, fino al massimo di » 2

g) altri titoli di studio (lauree o diplomi (*a*) di grado pari o superiore a quello di cui al n. 1 della presente tabella, purchè conseguiti con votazione non inferiore a 99/110, fino al massimo di . » 2

h) pubblicazioni, produzioni artistiche, brevetti, ecc., attinenti alla materia d'insegnamento della cattedra messa a concorso, fino al massimo di » 3

Per i candidati liberi docenti si tiene conto delle pubblicazioni edite posteriormente al conseguimento della libera docenza;

i) altri titoli non precedentemente previsti fino al massimo di . . . . . » 2

3. - *Titoli didattici* (*b*), fino al massimo di . » 10

A) Per i seguenti servizi od insegnamenti, fino al massimo di . . . . . » 7

a) insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

E' valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di sei mesi e di sei ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di sei ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre;

b) incarico di insegnamento universitario;

c) servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico della Università;

d) servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali (*c*), da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento in cattedre diverse da quella messa a concorso.

B) Per l'insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, fino al massimo di. . . . . . . » 3,50

C) Per il servizio prestato dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera *c*) dell'art. 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, fino al massimo di . . . . » 3

D) Per qualifiche di « ottimo », « valente » e « buono » riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi statali o pareggiati per non meno di sei mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino al massimo di . » 3

per ogni qualifica di « ottimo » . . . . » 1
per ogni qualifica di « valente » . . . » 0,50
per ogni qualifica di « buono » . . . . » 0,25

Gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui alle lettere *A*) e *B*).

4. - *Titoli supplementari* fino al massimo di . punti 15

a) servizio prestato in reparti militari o in formazioni partigiane (*d*) partecipanti ad operazioni di guerra:

per ogni anno . . . . » 1
per frazione di anno . . . . » 0,50

b) croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra . . . . » 1

c) croce di guerra al valor militare . . . » 2
d) avanzamento per merito di guerra . . » 2
e) medaglia di bronzo al valor militare . . » 3
f) medaglia d'argento al valor militare . . » 5
g) promozione per merito di guerra . . . » 5
h) medaglia d'oro al valor militare oppure Ordine militare d'Italia . . . . » 10
i) ferita in combattimento . . . . . » 2
l) certificato di patriota . . . . . » 0,50
m) servizio di infermiera presso enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:

per ogni anno . . . . » 1
per frazione di anno . . . . » 0,50

n) pena detentiva per attività antifascista e confino di polizia per la stessa attività.

per ogni anno di pena scontata . . . . » 1
per frazione di anno . . . . . . » 0,50

I punti di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti.

Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti. In questo caso i decorati di medaglia d'oro al valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti.

(*a*) Qualunque sia il numero dei titoli.

(*b*) Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decennio; per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

(*c*) Ovvero di ex istitutore ed istitutrice della G.I.L.

(*d*) Il servizio prestato nelle formazioni partigiane è comprovato dal certificato rilasciato dalle Commissioni di riconoscimento.

ALLEGATO *C*

MODELLO DI CERTIFICATO DI SERVIZIO NON DI RUOLO
(carta da bollo da L. 100)

. . . .
. . . . (1)

Si certifica che il prof. . . . ., nato a . . . . . . (prov. . . . .) il . . . . . ., ha prestato presso questo . . . . (2) il seguente servizio:

— anno scolastico 19 . . - 19 . . : dal . . . . al . . . . (3), ininterrottamente (4), incarico (5) di . . . . (6), per ore . . . . settimanali, nella classe . . . . . (7). Qualifica: . . . . (8).

— anno scolastico 19 . . - 19 . . :

. . . idem c.s. . . .

— anno scolastico 19 . . - 19 . . .

. . idem c.s. . . .

Annotazioni eventuali . . . . (9).

Si rilascia il presente certificato, a richiesta dell'interessato, per uso di concorso.

Data . . . .

Firma del Capo d'Istituto (10)

. . . .

---

(1) Intitolazione della scuola o istituto o ufficio che rilascia il certificato.

(2) Specificare la scuola o istituto.

(3) Giorno, mese e anno.

(4) Indicare le eventuali interruzioni, motivandole.

(5) O supplenza.

(6) Materie insegnate.

(7) O nelle classi.

(8) Per il servizo prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti va riportata non la qualifica, ma l'indicazione: « senza demerito ». La stessa indicazione va posta nel caso di servizio negli istituti statali, per cui non sia stato possibile assegnare la qualifica.

(9) Nella presente sede i certificati di servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti devono riportare gli estremi del decreto con cui venne concesso il riconoscimento (anche se questi già figurano nel timbro di intestazione) secondo la seguente formula: « L'Istituto (o il corso o la classe, o le classi) ottenne il riconoscimento legale con decreto ministeriale . . . ., a decorrere dal . . . . (data esatta). Il riconoscimento fu revocato con decreto ministeriale . . . ., in seguito a . . . . ».

(10) O della competente Autorità.

ALLEGATO *D*

Criteri di preferenza nei casi di parità di merito

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità dei titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

(2392)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 15 febbraio 1960, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri e per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1960, registro n. 6 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 156);

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande, limitatamente alla amminsisone al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, è prorogato al 10 giugno 1960.

Il presente decreto verrà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1960
Registro n. 12 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 190. — LAZZARINI

(2806)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.